

Consorzio Società della Salute Alta Val D'Elsa
Verbale di Giunta Esecutiva SdS

Comuni di Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL 7 di Siena
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 13 DEL 17/12/2015

OGGETTO: Affidamento temporaneo di incarico professionale per consulenza contabile- fiscale-tributaria

		Presente	Assente
Comune di Poggibonsi	David Bussagli – Presidente	X	
Comune di Colle di Val D'Elsa	Paolo Canocchi - Sindaco	X	
Comune di San Gimignano	Giacomo Bassi - Sindaco	X	
Comune di Casole D'Elsa	Piero Pii - Sindaco		X
Comune di Radicondoli	Emiliano Bravi - Sindaco		X
Azienda USL 7 Siena	Enrico Volpe – Vice Commissario	X	

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Tiziana Furiesi.

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS Alta Val D'Elsa

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa", istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015 ;

VISTO lo Statuto della SdS approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 04/03/2015 con la quale si affidava incarico professionale temporaneo di un anno, per la gestione contabile-fiscale-tributaria della SdS Alta Val D'Elsa, alla Dr.ssa Mariangela Fantini, dottore commercialista associata allo Studio Petreni&Partners di Poggibonsi;

VISTO il curriculum professionale della stessa, depositato agli atti d'ufficio, da cui si evince il possesso dei necessari requisiti di abilità professionale e comprovata esperienza in materia di contabilità, assistenza tributaria e fiscale;

DATO ATTO che tale attività non è da ritenersi di ordinaria amministrazione e che la SdS non dispone di personale proprio né negli organici degli enti consorziati sono disponibili le professionalità necessarie;

CONSIDERATO che la Dr.ssa Fantini è in possesso dei requisiti richiesti ed, interpellata, si è detta disponibile alle stesse condizioni economiche dell'anno scorso;

RILEVATO che la spesa derivante dall'attivazione del suddetto incarico, peraltro temporaneo, risulta essere di entità contenuta;

PRESO ATTO, comunque, che dal 01/01/2016 entrerà in vigore la riforma del Servizio Sanitario Regionale approvata con la L.R. n.28/2015 in virtù della quale l'ambito territoriale della AUSL sarà esteso all'area vasta sud est (Siena, Arezzo e Grosseto);

CONSIDERATO che l'accordo di avalimento, da stipulare tra SdS e AUSL ai sensi della delibera Assemblea dei Soci n. 1 del 04/03/2015, potrà permettere di cercare le competenze necessarie alla SdS in un ambito più vasto;

VISTO lo schema di contratto con cui si intende affidare l'incarico al professionista sopra richiamato, che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A), nel quale è prevista la facoltà di recesso per le motivazioni di cui sopra;

VISTO il D.Lgs 163/2006, art.125, c.11

VISTO altresì il D.Lgs 267/2000 e il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

A maggioranza dei voti;

DELIBERA

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, un incarico professionale temporaneo di consulenza in materia contabile/tributaria alla Dott.ssa Maria Angela Fantini, dottore commercialista associato allo studio "Petreni & Partners" di Poggibonsi, di cui sono stati accertati i requisiti di abilità professionale - curriculum agli atti d'ufficio.

Di stabilire che l'incarico, il cui schema è unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A), avrà durata semestrale con decorrenza dal 01/01/2016, per le motivazioni espresse in premessa.

Di dare atto che il costo complessivo dell'incarico è previsto in un massimo di € 2.000,00 (oltre IVA e Cassa Previdenza) oltre al riconoscimento del rimborso di eventuali spese documentate e sostenute in nome e per conto della SdS.

Di dare atto altresì che il costo di cui sopra trova copertura nel Bilancio Preventivo 2016, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 17/12/2015.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71decies LRT n.40/2005 e smi e dell'art.12 dello Statuto.

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

La **Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa** (C.F e P.IVA 01287800526) ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore, munito dei necessari poteri, dott.Luca Vigni nato a Siena il 19/08/1958, residente a Monteroni D'Arbia (Si) ,Via dell'Oliveta,107/G, successivamente denominato "committente"

AFFIDA

alla Dott.ssa **Maria Angela Fantini**, con studio in Poggibonsi (SI), Loc. Drove n. 14 int. B, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, sez.A con il n. 327, che opera quale associato dello studio "PETRENI & PARTNERS COMMERCIALISTI" successivamente denominato "Professionista",

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

1) Oggetto dell'incarico:

- Consulenza Giuridica/Tributaria con la conseguente assistenza nell' impostazione delle procedure amministrative e contabili.
- Assistenza a quesiti ordinari di ordine pratico fiscale/amministrativo a mezzo telefono o mail.
- Assistenza nella redazione della contabilità generale.
- Assistenza nella formazione del bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale, nonchè di tutti i documenti ad essi allegati e connessi, con relativa attività di ordine contabile, fiscale e civilistica.
- Assistenza, redazione e trasmissione telematica del Modello Unico e delle Dichiarazioni fiscali di cui il Consorzio è tenuto alla presentazione, tra cui il Modello 770, ad esclusione degli adempimenti e dell'assistenza relativa ai lavoratori dipendenti .

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente.

2) Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico ha decorrenza dall'01 gennaio 2016 fino al 30/06/2016

3) Compenso

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano - oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del committente - gli onorari preconcordati a tempo sulla base di un importo di euro 60,00 (sessanta/00)/ora.

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d'incarico, i corrispondenti onorari saranno determinati sulla base della tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico, previa accordo ulteriore fra le parti.

Tutti gli onorari spettanti ed il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto, saranno pagati al professionista entro il 31 agosto 2016 per tutte le attività svolte nel 1° semestre.

E' facoltà del committente richiedere al Professionista dei rendiconti mensili, o trimestrali, per la verifica delle prestazioni effettuate; il committente esaminato il rendiconto può a suo insindacabile giudizio, interrompere il rapporto in essere, comunicandolo a mezzo fax al Professionista e provvedere al saldo delle prestazioni effettuate ed al rimborso delle spese sostenute nei suoi confronti entro 180 giorni dall'invio della disdetta.

Tutti i compensi indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell'I.V.A. e del contributo previdenziale.

4) Obblighi del Professionista

- a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
- b) Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi fra le parti.
- c) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

5) Obblighi del committente

- a) Il committente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, il Professionista dichiara ed il committente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del committente.
- b) Il committente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.
- c) Il committente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

6) Antiriciclaggio

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il professionista incaricato ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti, attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto.

7) Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal committente in base alla presente lettera d'incarico si sia protratto per oltre 180 giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al committente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al committente.

8) Recesso

Il Professionista può recedere dal contratto nei termini e nelle modalità previste all'art. 2., nonché in tutti i casi si manifesti giusta causa. In tutte le circostanze egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 5) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al committente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Il committente può recedere dal contratto nei termini e nelle modalità previste dall'art. 3, nonché in tutti i casi si manifesti giusta causa, incluso il caso di riorganizzazione dei servizi conseguente al riordino del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n.28/2015 e L.R.n.40/2005 e s.m.i. Il committente sarà comunque sempre tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

9) Polizza assicurativa

Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza assicurativa. Il professionista si obbliga a mantenere in essere la copertura assicurativa per tutta la durata del presente incarico.

10) Controversie

Le parti convengono che per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, è competente esclusivo il Foro di Siena.

11) Registrazione

Il presente contratto e' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegata sotto la lettera "b" al Dpr 642 del 1972 e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, Dpr 131/1986 a cura e spese di chi vi abbia interesse.

12) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

13) Protezione dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 26 giugno 2003 n. 196 il committente autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il committente attesta di aver ricevuto apposita informativa circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Poggibonsi,

Il committente

il Professionista Incaricato

La Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa

Dott.ssa Mariangela Fantini

Il Direttore dott.Luca Vigni

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

- 3) "Compenso";
- 5) "Obblighi del committente";
- 7) "Clausola risolutiva espressa";
- 8) "Recesso";
- 10) "Controversie".

Il committente :

Il Professionista incaricato

La Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa

Dott.ssa Mariangela Fantini

Direttore dott.Luca Vigni
